



Dr. Pasquale Marino

Repertorio n. 64.237

Raccolta n. 11.960

VERBALE DI ASSEMBLEA

PER MODIFICA DI STATUTO DI FONDAZIONE

Repubblica Italiana

Il ventisei ottobre duemilaventi

26.10.2020

alle ore diciassette e minuti dieci.

In Firenze via Mannelli n.71.

Avanti a me Dr. Pasquale Marino, Notaio in Firenze con
Studio in Via Saffi n. 35 ed iscritto al Ruolo dei Distretti
Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

E' PRESENTE

FOSSI GIOVANNI, nato a Firenze il 5 marzo 1949, ivi
residente in via de' Benci n. 16, nella sua qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione

" COMITATO PER LE CASE AD USO DEGLI INDIGENTI

DI FIRENZE - ONLUS",

con sede in Firenze via Mannelli n.71, C.F. 80008550487 -
Partita I.V.A. 01799910482, iscritta nel Registro Regionale
(Toscana) delle Persone Giuridiche private al n. 522 ed
all'Anagrafe Unica delle ONLUS della Direzione Regionale
della Toscana dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 3651 del
22.1.2009.

Il costituito, della cui identità personale, qualifica e poteri io
notaio sono certo, mi richiede di procedere alla

Registrato a Firenze

il 3/11/2020

Al n. 38772.....

€ 245,00

verbalizzazione della riunione del Comitato dei Fondatori del predetto Ente, qui convocato per procedere, a norma dell'art. 13 comma "e" del vigente Statuto della Fondazione, alla ratifica della delibera del Consiglio di Amministrazione che ha approvato il nuovo testo dello Statuto della Fondazione stessa.

Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue.

Assunta la Presidenza della riunione, il costituito constata:

- la presenza, personale o per deleghe che vengono acquisite agli atti sociali, di n. 20 (venti) soci fondatori su un totale di n. 41 (quarantuno), tutti collegati in audio-videoconferenza, modalità ammessa dalla vigente normativa emergenziale (art. 106 D.Lgs 18/2020);
- la presenza per il Consiglio di Amministrazione, oltre se medesimo, dei Consiglieri Nicolò D'Afflitto, Alberto Bartolini Salimbeni, Ernesto Gerini, Giovanguualberto Grilli di Cortona, Nicola Leone de Renzis Sonnino, Carlo Mocenni, Lorenzo Ginori Lisci, Paolo Giustiniani, tutti collegati in audio-videoconferenza;
- la presenza per il Collegio dei sindaci di Aldo Bompani (Presidente), Leonardo Castoldi e Luigi Cobisi (Sindaci Revisori), tutti collegati in audio-videoconferenza.

Il presidente dichiara pertanto validamente costituita in seconda convocazione l'assemblea ed atta a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

Prendendo la parola il Presidente ricorda agli intervenuti che le ultime modifiche allo Statuto della Fondazione furono apportate nel 2016 per una complessiva revisione (anche terminologica) a seguito dell'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private, nonché all'anagrafe unica delle Onlus.

Occorre ora procedere ad un nuovo aggiornamento dello statuto, per uniformarlo alle disposizioni del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e rendere possibile la qualifica della Fondazione quale Ente del Terzo Settore e la conseguente iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), le cui norme operative sono entrate in vigore con l'approvazione del Decreto Attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 15.9.2020 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 261 del 21.10.2020.

A tale scopo il Presidente sottopone all'esame dei soci fondatori il testo aggiornato dello Statuto, quale approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 ottobre 2020, testo che risulta modificato negli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 15, 20 e 21.

In proposito il presidente sottolinea le seguenti principali modifiche:

- l'art.1 contiene la nuova denominazione

Comitato per le case ad uso degli indigenti di Firenze - E.T.S.
con la qualifica di Ente Filantropico del Terzo Settore;

- l'art. 4 regola la gestione del patrimonio

- l'art. 6 disciplina lo svolgimento dell'assemblea/comitato

dei soci fondatori, anche in modalità televideoconferenza

- l'art. 15 aggiorna l'operatività dell'Organo di Controllo, con la previsione anche del Sindaco Unico.

Infine, per quanto occorrer possa, l'art. 21 viene inserito allo scopo di garantire in continuità la corretta applicazione delle norme di legge.

Il Presidente sottolinea il mantenimento dello scopo indicato originariamente nello Statuto istitutivo, preservandone il valore intrinseco quale garanzia per i privati sovventori. Infine, l'elemento distintivo del volontariato risulta ulteriormente valorizzato dalle nuove norme qui recepite.

Il Presidente, preso atto che nessun partecipante ha richiesto di intervenire nella discussione, invita quindi a procedere alla programmata votazione, che avverrà per alzata di mano, con prova e controprova.

Al termine della votazione, il Comitato dei Fondatori con il voto unanime di tutti i soci presenti

DELIBERA

1) di ratificare ed approvare, a norma dell'art. 13 comma "e" del vigente Statuto, il nuovo testo dello Statuto, quale deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 ottobre 2020, testo che viene allegato al presente

verbale sotto la lettera "A".

Io notaio vengo dispensato dalla lettura dell'allegato, in quanto ben conosciuto da tutti i partecipanti.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene chiusa alle ore diciassette e minuti trentadue.

Del

presente atto, interamente scritto da me notaio in parte con mezzi meccanici ed in parte di mio pugno su cinque facciate e quanto della presente di due fogli, ho dato lettura al costituito che lo approva.

F.to Giovanni Fossi

F.to Pasquale Marino Notaio



Dr. Pasquale Marino
Notaio

FONDAZIONE
"COMITATO PER LE CASE AD USO DEGLI INDIGENTI
DI FIRENZE - E.T.S."
ENTE FILANTROPICO DEL TERZO SETTORE

STATUTO

Art. 1 - Costituzione, denominazione e Sede.

La Fondazione "Comitato per le case ad uso degli indigenti di Firenze E.T.S." è un Ente Filantropico del Terzo Settore con sede in Firenze, via Mannelli n. 71- cap 50136- c.f. 80008550487.

Il Comitato per le Case ad uso degli Indigenti di Firenze si costituì a Firenze nel gennaio del 1885 con esclusive finalità di umanità e di giustizia, senza scopo di lucro, per dare abitazione a chi ne era sprovvisto. Il successivo 14 giugno fu fondata l'Opera Pia "Comitato per le Case ad uso degli indigenti di Firenze", trasformata il 28 febbraio 2006 nella Fondazione "Comitato per le Case ad uso degli indigenti di Firenze - Onlus", per brevità anche "1885 Onlus". La Fondazione è stata iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche private in data 26 maggio 2006 al n. 522, ed è iscritta nel registro delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) a decorrere dal 14 gennaio 2009 al numero 3651.

Art. 2 - Scopo e attività statutaria

La Fondazione svolge attività di interesse generale, con particolare riferimento all' alloggio sociale, e ad ogni altra attività di carattere residenziale, diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

Lo scopo storico della Fondazione è lo svolgimento di attività di assistenza e di solidarietà sociale da attuarsi procurando per miti canoni mensili case di abitazione ai cittadini italiani residenti nei Comuni facenti parte della Città Metropolitana di Firenze che, per la loro condizione di indigenza o di bisogno, non dispongono né hanno la possibilità di disporre, a condizioni di mercato, di un alloggio per sé e per la propria famiglia.

Art. 3 - Attività direttamente connesse

Ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017 e fermo restando il perseguimento dello scopo statutario attraverso lo svolgimento dell'attività principale come definita all'articolo 2, la Fondazione potrà altresì svolgere attività direttamente connesse o strumentali al perseguimento dei fini Statutari, purché queste non risultino prevalenti rispetto all'attività principale e siano comunque svolte entro i limiti eventualmente previsti dalla legislazione tempo per tempo vigente.

Rientrano fra le attività direttamente connesse o strumentali al perseguimento delle finalità statutarie, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) l'attività di locazione e/o di messa a disposizione di case di abitazione, anche con canoni in deroga a quanto previsto dall'articolo 2;
- b) la vendita o la permuta di beni immobili, a condizione che ciò sia opportuno e strumentale rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e purché tali attività risultino svolte in via meramente occasio-

*Allegato A al
11960 di raccolta*

nale e con obbligo di utilizzare quanto ricavato per ampliare, reintegrare e/o mantenere il patrimonio immobiliare della Fondazione,

c) ogni altra attività che possa risultare strumentale o accessoria allo svolgimento dell'attività statutaria e al perseguimento degli scopi della Fondazione di cui al precedente articolo 2.

La Fondazione potrà altresì partecipare a enti e società che abbiano per oggetto la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale, ovvero in società a beneficio comune che operino, seppur anche con eventuale finalità di lucro, a vantaggio di persone, comunità, territori e ambiente, nelle varie forme e nei limiti tempo per tempo consentiti dall'ordinamento italiano e comunque nell'ambito del settore abitativo a connotazione sociale. I relativi eventuali proventi che dovessero derivare dalle suddette attività saranno comunque interamente destinati allo scopo esclusivo di finanziare l'attività istituzionale della Fondazione.

Le attività connesse o strumentali, come innanzi indicate, potranno essere integrate, ampliate e comunque modificate con delibera del Comitato dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai fabbricati, dalle disponibilità liquide, dai beni mobili e da qualsiasi altro bene o diritto di cui la stessa è titolare.

Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi istituzionali.

Tutti gli avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, che costituiscono il patrimonio, derivanti dall'attività istituzionale della Fondazione o dalle attività connesse o strumentali, ai sensi dell'art.8 del D.lgs. 117/2017, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto.

La Fondazione ha altresì l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività Istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o strumentali.

Art. 5 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- a) Il Comitato dei Fondatori;
- b) Il Presidente della Fondazione;
- c) Il Consiglio di Amministrazione;
- d) L'Organo di controllo;
- e) La Commissione Alloggi;

Art. 6 - Comitato dei Fondatori

Il Comitato dei Fondatori rappresenta la continuità storica e giuridica della Fondazione ed ha la funzione di controllo morale al fine di assicurare il rispetto dei valori fondativi nel conseguimento delle finalità istituzionali.

I componenti del Comitato non potranno essere in numero maggiore di cinquanta e quando, per qualsiasi ragione, si riducessero a meno di quaranta, il Comitato stesso dovrà eleggere nuovi componenti fra coloro che si siano resi benemeriti della Fondazione o che, per le loro attitudini o condizioni, possono ad essa meglio contribuire per il perseguimento del-

le finalità sociali.

La nomina a componente del Comitato fa acquistare al medesimo nominato la qualità di Fondatore.

La nomina deve essere espressamente accettata.

Una volta acquisita la qualità, la stessa potrà cessare per morte, dimissioni e perdita dei diritti civili.

Il Comitato dei Fondatori, si riunisce anche mediante audio video conferenza, ove precisato nell'avviso di convocazione. La condizione essenziale per la validità della riunione in audio video conferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione stessa onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 7 - Compiti e modalità di convocazione del Comitato dei Fondatori.

Il Presidente convoca il Comitato dei Fondatori ogniqualvolta lo ritenga opportuno o qualora venga richiesto con istanza scritta e motivata, sottoscritta da almeno dodici componenti il Comitato stesso. La convocazione del Comitato dei Fondatori viene fatta dal Presidente a mezzo di inviti trasmessi per posta ordinaria, fax o e-mail ai recapiti espressamente indicati dai suoi componenti, almeno quindici giorni prima dell'adunanza. Per motivi di particolare, motivata urgenza il Comitato potrà essere convocato con termini abbreviati; la convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno. Il componente del Comitato il quale non possa intervenire all'adunanza può delegare, con delega scritta, un altro componente a rappresentarlo. Un componente può avere fino ad un massimo di tre deleghe di rappresentanza.

Nell'adunanza ordinaria che di norma verrà convocata entro il mese di giugno, il Comitato dei Fondatori verifica che le risultanze di bilancio consuntivo della gestione dell'anno precedente, predisposto ed approvato dal Consiglio di amministrazione, siano coerenti con gli scopi statuari della Fondazione.

Nell'adunanza ordinaria che di norma verrà convocata entro il mese di dicembre, il Comitato dei Fondatori:

- verifica il contenuto del bilancio preventivo dell'anno successivo, predisposto ed approvato dal Consiglio di amministrazione;
- provvede alla nomina dei consiglieri in luogo di quelli cessati d'ufficio ai sensi del successivo art. 10;
- provvede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione alla scadenza del loro mandato ai sensi dell'art. 10;
- provvede alla nomina dell'Organo di Controllo - e se del caso del Presidente - ai sensi del successivo articolo 15 del presente statuto, preferibilmente fra i componenti del Comitato stesso o anche fra coloro che hanno comunque contribuito con la propria opera all'incremento della Fondazione;
- provvede alla nomina dei componenti della Commissione alloggi ai sensi del successivo art. 18.

- provvede alla nomina del revisore legale dei conti ove previsto ai sensi del successivo articolo 15 quinto comma del presente statuto;

Art. 8 - Presidenza, maggioranze costitutive e di voto

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento di questo ultimo, dal membro designato dalla maggioranza degli intervenuti.

Le adunanze del Comitato dei Fondatori sono legalmente costituite in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione quando il numero dei presenti e rappresentati non sia minore di quindici.

In caso di modifiche dello Statuto, il Comitato dei Fondatori, sarà chiamato, in sede straordinaria, a ratificare quanto previsto dall'art. 13 lett. e).

In prima convocazione, la riunione sarà validamente costituita quando siano presenti, anche per delega, almeno i 2/3 dei componenti.

In seconda convocazione, la riunione sarà validamente costituita quando il numero dei presenti, anche per delega, almeno 20 componenti.

Le deliberazioni sono valide quando raccolgono la maggioranza dei voti dei presenti personalmente e anche per delega.

Art. 9 - Presidente

Il Presidente viene eletto dal Comitato dei Fondatori fra i propri Membri, rimane in carica fino alla scadenza del termine di cui all'art. 10 ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio:

- a) Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo gli argomenti da trattare;
- b) Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'andamento della Fondazione;
- c) Convoca e presiede il Comitato dei Fondatori, proponendo gli argomenti da trattare;
- d) In caso di urgenza adotta ogni provvedimento necessario, sentito il Direttore o su proposta del Direttore medesimo, riferendo al Consiglio alla prima adunanza successiva all'adozione del provvedimento stesso.
- e) Esercita le attribuzioni e compie gli atti delegatigli dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente inoltre cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private come con altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue funzioni, nessuna esclusa, sono svolte dal Vice Presidente.

Il Vice Presidente viene eletto dal Comitato dei Fondatori fra i propri membri e rimane in carica fino alla scadenza del termine di cui all'art. 10. Nei confronti dei terzi la firma del Vice Presidente fa fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da otto consiglieri.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra i componenti del Comitato dei Fondatori.

Tutti i componenti del Consiglio rimangono in carica fino all'adunanza del Comitato dei Fondatori da tenersi, ai sensi dell'art. 7, nel mese di dicembre del terzo anno successivo alla loro nomina. In tale adunanza il Comitato procede alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, compresi il Presidente ed il Vice Presidente. La carica di membro del Consiglio di amministrazione s'intende rifiutata ove non accettata espressamente.

Art. 11 - Sostituzione nelle cariche di Consiglio

Nel caso vengano a mancare per qualsiasi motivo, anticipatamente rispetto alla scadenza di cui sopra, uno o più amministratori - compresi il Presidente e il Vice Presidente - gli altri provvedono senza indugio a sostituirli, scegliendoli sempre nell'ambito dei componenti del Comitato dei fondatori, purché la maggioranza del Consiglio rimanga costituita da amministratori nominati dal Comitato.

Gli amministratori così nominati - compresi il Presidente e il Vice Presidente - scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora invece venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dal Comitato dei fondatori, quelli rimasti in carica dovranno senza indugio convocare lo stesso in adunanza, anche prima del mese di dicembre, perché provveda alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione, sostituendo i componenti non nominati dal Comitato, compresi il Presidente e il Vice Presidente. I membri del Consiglio così nominati scadranno con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Presidente della Fondazione, le funzioni al medesimo spettanti sono svolte dal Vice Presidente. Inoltre, su proposta del Presidente, il Consiglio d'amministrazione potrà conferire, per un periodo determinato ed anche per singoli affari, incarico al Vice Presidente di sostituire il Presidente con i poteri che verranno all'uopo determinati.

Art. 12 - Riunioni di Consiglio - costituzione e convocazione

La convocazione del Consiglio dovrà essere comunicata ai membri del Consiglio almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e potrà essere inviata per posta o anche via fax o in via telematica.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide purché prese con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza di voti degli intervenuti.

E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni di Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di sistemi telefonici o di videoconferenza a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di intervenire alla riunione in tempo reale, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti. La riunione consi-

liare si considera tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente ed il Segretario.

Art. 13 – Poteri del Consiglio

Spettano al Consiglio tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, salvo quelli riservati dalla Legge o dal presente Statuto ad altri Organi. Compete in particolare al Consiglio:

- a) di proporre al Comitato dei Fondatori i nominativi di eventuali nuovi componenti da eleggere;
- b) di deliberare sugli argomenti ed atti che gli siano sottoposti, previsti all'Ordine del Giorno;
- c) di deliberare, su proposta del Presidente, l'eventuale nomina del Direttore determinandone poteri, funzioni e compensi e, su proposta del Direttore stesso, la nomina dei dipendenti di ogni ordine e grado;
- d) di nominare, laddove ritenuto necessario, i componenti dell'Organismo di vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (e sue successive modificazioni o integrazioni);
- e) di deliberare sulle modifiche dello Statuto che dovranno essere ratificate dal Comitato dei Fondatori;
- f) di approvare, entro il mese di dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il mese di maggio di ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- g) di approvare il testo dei Regolamenti della Fondazione;
- h) di deliberare l'acquisto o la cessione di immobili, con tutte le formalità richieste dalla legge;
- i) di promuovere azioni giudiziarie, deliberando altresì su arbitrati e transazioni;
- j) di conferire incarichi a consulenti esterni per l'attività della Fondazione, determinandone modalità e compensi;
- k) di conferire deleghe al Direttore, a membri del Consiglio stesso ovvero, per singoli affari, a componenti del Comitato dei Fondatori, nonché a dipendenti della Fondazione o anche a soggetti esterni alla stessa.

Art. 14 – Verballi

I verballi delle riunioni del Comitato dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione, sono redatti dal Direttore che svolge funzioni di Segretario o da altra persona scelta dal Presidente anche tra soggetti estranei al Consiglio. I verballi sono sottoscritti dal Presidente e dal Direttore anche qualora la funzione di Segretario sia stata attribuita ad altro soggetto che pure, in tal caso, sottoscrive anch'egli il verbale.

Art. 15 – Organo di Controllo

L'Organo di controllo della Fondazione, in base alle decisioni del Comitato dei Fondatori, può essere monocratico ("Sindaco Unico") ovvero collegiale ("Collegio Sindacale").

Il Collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi, di cui almeno uno deve essere iscritto nel registro dei revisori legali, salvo quanto previsto al successivo comma quinto del presente articolo. Sono altresì nominati due Sindaci supplenti.

Il Sindaco Unico ovvero il Collegio Sindacale rimangono in carica fino all'adunanza del Comitato dei Fondatori da tenersi, ai sensi dell'art. 13, nel mese di dicembre del terzo anno successivo alla loro nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre la revisione dei conti salvo quanto previsto al successivo comma del presente articolo.

La revisione legale dei conti della Fondazione può essere alternativamente attribuita, per decisione del Comitato dei Fondatori, ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, esterni al Collegio dei sindaci. In tale caso il Collegio dei sindaci può anche essere composto interamente da soggetti non iscritti all'Albo dei revisori legali.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere (anche individualmente in caso di organo collegiale), ad atti di ispezione e controllo, nonché, chiedere agli amministratori, notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. Gli accertamenti eseguiti devono essere riportati nell'apposito libro dell'Organo di Controllo, nel quale dovranno essere annotati le determinazioni del Sindaco Unico ovvero i verbali delle riunioni del Collegio Sindacale, che dovranno tenersi almeno una volta ogni semestre o ogni qualvolta il Collegio stesso venga convocato dal Presidente per sua iniziativa o su richiesta congiunta degli altri due sindaci effettivi.

Art. 16 - Presidenza del Collegio Sindacale

La Presidenza del Collegio Sindacale è assunta dal sindaco iscritto nel Registro dei Revisori Legali. Nel caso di più iscritti al predetto Registro, il componente più anziano di età. In caso di impedimento permanente di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età e restano in carica fino alla successiva adunanza del Comitato dei Fondatori. I nuovi nominati restano in carica per la durata del mandato dei loro predecessori. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva adunanza del Comitato dei Fondatori, dal Sindaco più anziano di età.

Art. 17 - Direttore

Il Direttore, qualora nominato dal Consiglio ai sensi del precedente art. 13 lett. c):

- a) partecipa alle riunioni di Consiglio di Amministrazione e del Comitato dei Fondatori con facoltà di intervento ma senza diritto di voto;
- b) attua l'esecuzione delle delibere del Consiglio e compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio stesso;
- c) provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) sottoscrive i verbali del Consiglio di Amministrazione e rilascia, a firma congiunta con il Presidente, copie autentiche dei verbali del Consiglio e delle adunanze del Comitato dei Fondatori;
- e) è a capo del personale;
- f) dirige e coordina la struttura operativa di cui è responsabile

Art. 18 – Commissione Alloggi

La Commissione alloggi della Fondazione, nominata dal Comitato dei Fondatori tra i propri componenti, è composta da 3 a 5 membri effettivi. Il Presidente della Commissione è nominato dalla stessa tra i suoi componenti.

I componenti della Commissione alloggi rimangono in carica fino all'adunanza del Comitato dei Fondatori da tenersi, ai sensi dell'art. 7, nel mese di dicembre del terzo anno successivo alla loro nomina. Qualora nel corso del mandato venga a mancare uno o più Membri della Commissione stessa questi verranno senza indugio sostituiti dal Consiglio di Amministrazione e la loro nomina dovrà essere ratificata alla prima riunione utile del Comitato dei Fondatori. I Membri nominati in tale occasione resteranno in carica fino alla naturale scadenza del mandato dei loro predecessori. La Commissione alloggi provvede all'assegnazione del punteggio di merito ai nuclei familiari che hanno presentato domanda di collocamento in graduatoria, secondo il regolamento tempo per tempo vigente. La Commissione alloggi si riunisce su indicazione del suo Presidente o quando ne facciano richiesta almeno due Membri per la disamina di casi particolari. Si riunisce inoltre ogniqualvolta si verifichi la disponibilità di alloggi da dare in conduzione a nuclei familiari richiedenti. Le proposte della Commissione alloggi sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni della Commissione alloggi sono valide quando sono presenti il Presidente ed almeno due Membri della medesima.

Delle riunioni viene stilato apposito verbale annotato su apposito registro anche a fogli mobili prenumerati e firmati dal Presidente della Commissione, dai suoi Componenti, nonché dal Direttore della Fondazione e dal dipendente che abbia collaborato a istruire le pratiche.

Art. 19 – Gratuità delle cariche

Gli uffici delle cariche sociali di cui all'art. 5 sono prestati esclusivamente a titolo gratuito.

Art. 20 – Scioglimento

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio residuo della Fondazione sarà obbligatoriamente devoluto ad Enti del terzo settore che svolgono analoga attività istituzionale, comunque secondo le prescrizioni della normativa tempo per tempo vigente e applicabile.

Art. 21 - Norma Transitoria

Fino all'avvenuta iscrizione della Fondazione nel Registro Unico del Terzo settore (RUNTS), continuerà ad essere applicata la disciplina prevista dal D.lgs 460/1997.

Art.22 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di Legge.

F.to Giovanni Fossi

F.to Pasquale Marino Notaio

